

Disoccupazione, mobilità, ASDI e sanzioni per mancata partecipazione alle politiche attive

L' Inps , con la circolare n. 224 del 15 Dicembre 2016, ha illustrato le modalità di applicazione delle misure di condizionalità e del relativo regime sanzionatorio per i percettori delle indennità di disoccupazione, mobilità e ASDI che non partecipano alle politiche attive.

Oltre alle modalità di applicazione delle sanzioni, in caso di violazione degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva, vengono anche spiegate le comunicazioni che dovranno essere inoltrate ai titolari delle prestazioni e le regole per la presentazione degli eventuali ricorsi direttamente all'ANPAL.

.....

Con la circolare in oggetto, l'Istituto previdenziale ha illustrato le novità normative introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. 24 Settembre 2016, n. 185) con riferimento agli obblighi, posti in capo ai percettori di prestazioni ASpl, miniASpl, NASpl, DIS-COLL, mobilità e ASDI, di partecipare alle politiche attive poste in essere dai Centri per l'Impiego.

Percettori di ASpl, NASpl, DIS COLL, Mobilità

Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l'Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato che include la disponibilità alle seguenti attività:

- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro

- ***In caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio e quindi di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, è prevista:***
 - la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
 - la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
 - la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

- ***In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro è prevista:***
 - la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione.
 - la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
 - la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

- ***In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, è prevista:***
 - la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
 - la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

- ***In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua è prevista:***
 - dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

L' Inps precisa inoltre che:

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l'Impiego.
- la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;
- nell'ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l'INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;
- qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l'Impiego all'INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l'INPS provvederà all'esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l'Impiego comunicando all'interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell'importo dovuto.

Percettori di ASDI

Anche il diritto all'ASDI è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.

La mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata, da parte del servizio competente, alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina:

- ***Nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti è prevista:***
 - la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
 - la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
 - la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- ***Nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento è prevista:***
 - la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
 - la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

- ***in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di politica attiva o di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, è prevista:***
 - la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Anche per l'ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l'INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.

Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei Centri per l'Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l'INPS provvederà all'esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l'Impiego, richiedendo all'interessato l'importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione e ricorsi

L'Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l'indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

Avverso tutti i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l'Impiego il lavoratore può proporre ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)